PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica

COMPONENTE C1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile

INVESTIMENTO 1.1 – Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti

LINEA DI INTERVENTO A - Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

CONTRATTO SPECIFICO LAVORI E FORNITURE

LOTTO 4 – LOTTO GEOGRAFICO SICILIA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI (OG1- OG11) E FORNITURE, NONCHÉ L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALLA LINEA DI INTERVENTO A "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (ORA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA) 28 SETTEMBRE 2021, N. 396.

DENOMINAZIONE INTERVENTO: "*Potenziamento e adeguamento tecnico-funzionale di un CCR già esistente nel Comune di Partinico*"

C.I.G.: B9F7935875 **– CUP:** G85I21000030001 **- Codice progetto:** MTE11A nr. 00004694

ORDINE DI ATTIVAZIONE: n. 01 del 16/01/2026

Il presente contratto specifico (di seguito, il *"***Contratto Specifico**") è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come integrato e modificato dal D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito*, "***Codice dei Contratti***").

TRA

il Sig. Natale Tubiolo, nato a Misilmeri il 18/11/1959 ed ivi residente in Corso Vittorio Emanuele n. 74/P, nella qualità di Presidente del CdA e unico rappresentante legale della **S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.**, con legale sede in Palermo, Piazza Pretoria n. 1 - 90130, e sede amministrativa in Palermo, Via Resuttana n. 360 - 90146, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo n. 06269510829, Pec: srrpalermo@legalmail.it che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "**Soggetto Attuatore**" o "**Stazione Appaltante**");

E

il Sig. Antonino Barbitta, nato a Montagnareale il 7/02/1956 residente in Patti, via Marco Polo, n. 88 in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa **FOX S.r.l.**, con sede legale in Gioiosa Marea (ME), Contrada Torretta snc - 98063, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Messina n. 03267800831, Pec: fox@mypec.eu, Capitale sociale € 10.000,00, iscrizione al R.E.A. n. ME-225236, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 65 e 68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA DELLA SCALA, rep. N. 1874 / racc. N. 1530, registrato a Messina il 28/11/2025 al n. 18117 - Serie 1T, tra essa medesima e la seguente impresa mandante: **SOFIA COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede legale in Grotte (AG), Via Matteotti n.92 - 92020, Codice Fiscale, Partita e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 04713650820, Capitale sociale € 125.000,00, iscrizione al R.E.A. n. AG-195719 (in seguito, "**Appaltatore**");

In seguito, congiuntamente "le Parti",

PREMESSO CHE:

a) l'affidamento dei Lavori e Forniture in oggetto del contratto sono inserite nell'Investimento n.1.1 (di seguito, "Investimento"), all'interno della Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 1: "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Ambito di intervento Linea A: "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, "**PNRR**"), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) con il Decreto Ministeriale n. 396 del 28 settembre 2021, il Ministero della transazione ecologica - oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito, "**MASE**") - ha destinato risorse per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del PNRR, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti e che ha stabilito le risorse saranno assegnate mediante procedure di evidenza pubblica;

c) il Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del MASE (di seguito, "**MASE-DiSS**") esercita le

competenze cui all'articolo 2, comma 9, comma 9-bis, comma 10 e all'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n.128 e s.m.i.;

d) il MASE-DiSS è responsabile per la realizzazione del citato Investimento 1.1 Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti, afferente alla Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile";

e) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, sono individuati i soggetti responsabili dell'avvio e dell'attuazione degli Interventi dell'Investimento (di seguito, "**Soggetti Attuatori**" o "**Stazioni Appaltanti**"), così come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del citato D.L. n. 77/2021;

f) la "*PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO, CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI (OG1- OG11) E FORNITURE, NONCHÉ L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI ALLA LINEA DI INTERVENTO A "MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI" DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (ORA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA) 28 SETTEMBRE 2021, N. 396* " (di seguito, la "**Procedura**") è stata indetta dall'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito, "**Invitalia**"), la quale, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, opera in qualità di centrale di committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto dei Soggetti Attuatori secondo quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il MASE-DiSS ed Invitalia il 25 settembre 2024, avente ad oggetto attività di supporto tecnico-operativo ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti di cui alla M.2C.1I.1.1 del PNRR;

g) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell'articolo 62, co. 7, lett. c) del D.lgs. 36/2023, un Accordo Quadro (di seguito, "**Accordo Quadro**");

h) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi dell'Accordo Quadro per affidare le prestazioni necessarie all'attuazione degli Interventi del Piano di loro competenza;

i) la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del Bando (di seguito, "**Bando**") sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2025-OJS113-00387862 del 16 giugno 2025 e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC in data 16 giugno 2025 e sul sito istituzionale dei Soggetti Attuatori;

j) la Procedura è esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Codice dei Contratti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

k) con provvedimento di cui al prot. n. 0383820 del 19.11.2025, Invitalia ha provveduto a disporre l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, nell'ambito del Lotto 4;

l) Invitalia ha provveduto altresì a comunicare in data 20/11/2025 a tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;

m) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore sono stati assegnati uno o più Interventi, come definiti nel disciplinare di gara (di seguito, "**Disciplinare**"), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso Disciplinare e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, "**Intervento Assegnato**");

n) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nell'offerta, presentata dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito, "**OdA**") che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti specifici (di seguito, "**Contratti Specifici**") con gli Appaltatori stessi;

p) all'Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario, è stato assegnato l'Intervento denominato "*Potenziamento e adeguamento tecnico-funzionale di un CCR già esistente nel Comune di Partinico",* nell'ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;

q) in data 29/12/2025, l'Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni relative agli Interventi ricompresi nell'Accoro Quadro per la Realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli impianti esistenti;

r) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l'Accordo Quadro mediante la stipula di contratti specifici, attuativi dell'Accordo Quadro stesso;

s) il Soggetto Attuatore in epigrafe, a tal fine, giusta Determinazione Presidenziale n. 23 del 16.01.2026, adottata per motivate ragioni di necessità e urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 4, lett. e), dello Statuto societario, ha provveduto alla formale adesione all'Accordo Quadro in trattazione, con conseguente affidamento dell'intervento assegnato in favore dell'Appaltatore preselezionato, da perfezionarsi mediante l'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA) preliminare e la successiva stipula del contratto specifico derivato, nel rigoroso rispetto delle clausole, delle condizioni economiche e delle previsioni contrattuali stabilite dall'Accordo Quadro di riferimento e dalla relativa documentazione di

gara e contrattuale ad esso afferente;

t) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente contratto specifico;

u) l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

v) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 01 del 16/01/2026;

w) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: B9F7935875;

x) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula;

y) Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare e nell'Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, da intendersi riferito e conformato alle prescrizioni di cui agli articoli 106 e 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consegnando l'originale al Soggetto Attuatore in epigrafe;

z) l'Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro, ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell'esecuzione dell'appalto;

aa) in conformità al quadro normativo delineato dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché in attuazione del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, il Soggetto Attuatore in epigrafe e il Comune di Partinico hanno stipulato un Accordo di cooperazione interistituzionale ex art. 15 della Legge 241/1990, finalizzato alla delega della fase esecutiva dell'intervento di cui alla precedente lett.ra p), le cui motivazioni tecnico-giuridiche trovano puntuale e analitico riscontro nel corpo del medesimo Accordo;

bb) che nell'ambito di tale Accordo è stato correttamente individuato nel Comune di Partinico la Stazione Appaltante qualificata delegata per la diretta gestione della fase esecutiva dell'Intervento assegnato, ai sensi dell'articolo 62, comma 14, del citato decreto legislativo, così assicurando la piena conformità dell'iter procedimentale alle prescrizioni vigenti in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

cc) che il modello organizzativo fondato sulla delega della fase esecutiva non è stato concepito quale unico strumento di adeguamento formale al sopravvenuto regime normativo, bensì quale scelta consapevole

di natura organizzativo-gestionale e strategica, orientata a garantire una gestione delle attività esecutive maggiormente prossima ai territori direttamente interessati dagli interventi finanziati, assicurando una direzione dell'esecuzione più efficace ed efficiente, nonché un controllo rafforzato, continuo e aderente alle specificità locali;

dd) che tale impostazione risponde ai principi di buon andamento, economicità, efficacia e sussidiarietà dell'azione amministrativa, consentendo una maggiore tempestività operativa, un più elevato standard di qualità dell'attuazione progettuale e una migliore integrazione tra le funzioni di programmazione, coordinamento, controllo e gestione operativa dell'Intervento assegnato;

ee) che la titolarità del progetto, del finanziamento e della complessiva responsabilità per l'attuazione dell'Intervento assegnato resta in capo al Soggetto Attuatore principale, il quale, in applicazione del principio del committente e tenuto conto che la normativa vigente non richiede il possesso della qualificazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ai fini della mera stipula del contratto, conserva in via esclusiva anche la competenza in ordine alla stipula del presente contratto specifico;

ff) che in tale assetto, il Comune di Partinico opera esclusivamente quale "*Soggetto Attuatore esterno*" delegato per lo svolgimento delle attività afferenti alla fase esecutiva dell'Intervento assegnato e per l'espletamento degli adempimenti tecnico-informatici strettamente necessari a garantire la piena operatività della procedura sui sistemi ANAC e ReGIS, interfacciandosi direttamente con l'Appaltatore per conto del Soggetto Attuatore, pur restando inalterata la titolarità giuridica del rapporto contrattuale e la responsabilità generale dell'intervento stesso in capo al Soggetto Attuatore medesimo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

 - il Disciplinare, corredato di allegati;
 - l'Accordo Quadro prot. n. 0430696 del 29/12/2025, CIG: B741DE5732, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare le offerte presentate dagli Appaltatori e le Condizioni Generali;
 - l'OdA del Contratto Specifico n. 01 del 16/01/2026 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all'Intervento;
 - l'Accordo di cooperazione interistituzionale sottoscritto, in data 02/10/2025, tra la SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A., quale Soggetto Attuatore titolare, e il Comune di Partinico, quale Soggetto Attuatore esterno delegato alla diretta gestione della fase di esecuzione dell'Intervento assegnato, che agisce operativamente per conto del predetto Soggetto Attuatore titolare;

- il Protocollo di legalità "*Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici (ora "ANAC"), l'INPS e l'INAIL, cui il Soggetto attuatore ha aderito giusta delibera del CDA n. 3 del 12/10/2018;
- Patto di Integrità di cui all'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012., approvato ed adottato giusta delibera del CDA n. 2 del 23/01/2019.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. Ogni diritto, obbligo, onere, facoltà, potere e responsabilità, comunque derivanti dal presente Contratto Specifico, attribuiti al Soggetto Attuatore titolare con riferimento alla fase di esecuzione dell'intervento**,** si intendono, per quanto compatibili e nei limiti oggettivi e soggettivi della delega conferita**,** estensivamente riferiti anche al Soggetto Attuatore Esterno delegato (Comune di Partinico), quale Stazione Appaltante qualificata per la gestione della fase esecutiva dell'intervento assegnato.

7. Resta espressamente inteso e convenuto che il Soggetto Attuatore Esterno opera in nome e per conto del Soggetto Attuatore titolare, in attuazione dell'Accordo di cooperazione interistituzionale richiamato in premessa, senza che ciò comporti novazione soggettiva del rapporto contrattuale**,** né modificazione della titolarità giuridica del progetto, del finanziamento e della responsabilità complessiva per l'attuazione dell'intervento, che permangono integralmente in capo al Soggetto Attuatore titolare.

8. Le Parti danno atto che l'estensione degli effetti soggettivi di cui al presente comma non determina duplicazioni di obblighi, né sovrapposizioni di competenze, ed è finalizzata esclusivamente a garantire la continuità amministrativa, l'effettività dell'azione esecutiva e la corretta imputazione dei poteri e delle responsabilità operative ai sensi della legge in materia vigente, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni, riserve o contestazion**i** fondate sulla ripartizione interna delle funzioni tra Soggetto Attuatore titolare e Soggetto Attuatore Esterno delegato.

Articolo 2 - (Definizioni)

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

 - dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
 - dalle disposizioni del Codice dei Contratti;
 - dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
 - dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
 - dell'Amministrazione Digitale»;
 - dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;
 - dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
 - «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

1. L'oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell'affidamento dei Lavori e Forniture di cui all'art. 3 del Disciplinare.

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell'Appaltatore dei seguenti affidamenti, come riportati nell'OdA n. 01 del 16/01/2026 e relativi allegati: Potenziamento e adeguamento tecnico-funzionale di un CCR già esistente nel Comune di Partinico e sito in Contrada "*Incastrona*".

3. Il contratto ha ad oggetto i lavori e le forniture di cui in premessa, che si articola nelle seguenti attività:

 a. Lavori;

 Si applicano le relative disposizioni di cui alle Condizioni Generali – LAVORI E FORNITURE, cui si rinvia espressamente.

 b. Forniture;

 Si applicano le relative disposizioni di cui alle Condizioni Generali – LAVORI E FORNITURE, cui si rinvia espressamente.

4. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità stabilite nelle Condizioni Generali, e relativi allegati.

5. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nelle Condizioni Generali.

6. È designato, giusta determinazione comunale n. 2010 del 26/11/2025, quale Responsabile Unico del Progetto (in seguito, "RUP"), ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti, l'Arch. Massimiliano Evola, Funzionario EQ Area V – LL.PP. e Servizi Ambientali del Comune delegato quale Soggetto Attuatore Esterno, in conformità a quanto stabilito dall'Accordo di cooperazione interistituzionale di cui all'art. 1 del presente Contratto Specifico.

7. Ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei Contratti e dall'articolo 1, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, è designato quale Direttore dei Lavori (di seguito, "DL"), l'ing. Salvatore Lo Duca.

8. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le attività in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare, dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali e/o Particolari.

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa

dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

10. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

11. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.

12. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al DEC per i relativi provvedimenti.

13. L'Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad eccezione delle attività connesse all'esecuzione dei lavori e delle forniture connesse al presente contratto da eseguirsi in loco presso il Comune di Partinico.

14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui alle Condizioni Generali, che formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell'Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della

vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente Contratto Specifico e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, ovvero di inadempienze retributive nei confronti del personale dipendente, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 11, co. 6, del Codice di Contratti e dalle Condizioni Generali.

6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente Contratto Specifico, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

9. Il Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste

per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

Articolo 5-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità)

1. L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi derivanti dal protocollo di legalità *"Carlo Alberto Dalla Chiesa*" sottoscritto in data 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici (ora ANAC), l'INPS e l'INAIL, al quale il Soggetto attuatore ha aderito (giusta delibera del CDA n. 3 del 12/10/2018) ed è comunque vincolato.

2. L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "*filiera delle imprese*", senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente art. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall'Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo.

3. L'Appaltatore, in particolare, si impegna al rispetto delle clausole indicate nel prosieguo del presente articolo:

 a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

 b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto;

 c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

 d) a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., nella consapevolezza che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

 e) a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, nella consapevolezza che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

 f) a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di:

 - trasporto di materiali a discarica,

 - trasporto e smaltimento di rifiuti,

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti,
- fornitura e trasporto di calcestruzzo fornitura e trasporto di bitume,
- fornitura di ferro lavorato,
- fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto),
- noli a freddo di macchinari,
- noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto),
- autotrasporti,
- guardiania di cantieri
- nonché ogni eventuale variazione dell'elenco di cui sopra, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

g) ad interrompere, conseguentemente, ogni rapporto di fornitura con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere interdittivo;

4. L'Appaltatore è consapevole ed accetta che è obbligo della Stazione Appaltante comunicare tempestivamente al Prefetto, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5-bis del D. Lgs. n. 490/94, l'elenco delle imprese di cui al precedente punto f). In caso di informazioni positive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto ed alla automatica risoluzione del vincolo, è prevista la clausola risolutiva espressa e una penale di importo pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.

5. Fermo restando che ogni rinvio normativo contenuto nel presente articolo si intende riferito alla legislazione vigente alla data di stipula del presente Contratto Specifico, le Parti convengono che eventuali modifiche, integrazioni o nuove disposizioni in materia di antimafia che dovessero sopravvenire successivamente alla sottoscrizione, si intenderanno automaticamente recepite nel Contratto e immediatamente vincolanti per le Parti, senza necessità di ulteriori atti integrativi.

Articolo 6 - (Responsabilità)

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza

di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. In conformità all'articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento oggetto dell'appalto.

Articolo 7 – (Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi

al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.
Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "**relazione di genere**" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.
La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 14 del Disciplinare, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ,

ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia necessario per l'Appaltatore procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai fini dell'esatto adempimento del contratto.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

7. c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all'oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le Parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avrà inizio coi modi e nei termini indicati nelle Condizioni Generali.

3. Per l'esecuzione delle attività vengono prescritti i seguenti termini:

 a) Esecuzione dei Lavori: è stabilito un termine di 139 (centotrentanove) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori.

 b) Consegna delle Forniture: la fornitura e il posizionamento delle attrezzature avverranno solo a seguito del completamento e della regolare consegna dei lavori di cui al precedente lett.ra a), e dovranno essere integralmente eseguite entro il termine tassativo di nr. 5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

4. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall'ordine di inizio dell'attività.

5. L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali nella misura prevista dal presente Contratto Specifico.

6. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente all'Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dell'intervento assegnato all'Appaltatore stesso, unitamente all'applicazione delle prescritte penali all'uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del danno.

7. La sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dalle Condizioni Generali.

8. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui alle Condizioni Generali.

9. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, con comunicazione scritta.

10. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico nominato dall'Appaltatore è il Sig. Geom. Luigi Napolitano, n.q di dipendente all'uopo addetto ed in forza alla Mandante Sofia Costruzioni Srl.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di D.L., compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate ai lavori oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti.

3. L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio come segue:

 - Domicilio fisico in Gioiosa Marea (ME), Contrada Torretta snc – 98063;
 - Domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fox@mypec.eu.

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato in parte a corpo e in parte a misura. Nel dettaglio:

 a) in relazione ai lavori, il corrispettivo è a misura secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali;

 b) in relazione alla fornitura, il corrispettivo è a corpo.

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 378.993,59 (trecentosettantottomilanovecentonovantatre/59) oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

 a) Lavori pari a euro €. 222.678,45 (duecentoventiduemilaseicentosettantotto/45);

 b) Fornitura pari a euro € 156.315,14 (centocinquantaseimilatrecentoquindici/14).

3. Il corrispettivo sopra indicato è determinato applicando all'importo delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico il ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara. Lo stesso si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente Contratto Specifico.

4. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati; si intendono altresì compensati dal corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale.

5. All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche,

adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli.

6. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni o in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni delle Condizioni Generali.

7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto Specifico nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto Specifico.

8. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati dall'articolo 36 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni Generali.

9. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dalle Condizioni Generali e nel rispetto delle seguenti scadenze:

 i. Primo SAL: al raggiungimento del 23,34% **(**ventitrevirgolatrentaquattro per cento) dell'importo netto della sola componente lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;

 ii. Secondo SAL: al raggiungimento del 46,67% (quarantaseivirgolasessantasette per cento) dell'importo netto della sola componente lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;

 iii. Terzo SAL: al raggiungimento del 70,00% (settanta per cento) dell'importo netto della sola componente lavori, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante;

 iv. Saldo Finale: a seguito della consegna, posizionamento e verifica del corretto funzionamento dei cassoni scarrabili (fornitura) e del completamento del restante 10% (dieci per cento) dei lavori, previo benestare finale all'emissione della fattura da parte della Stazione Appaltante.

10. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

11. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

 1. Numero c/c: 100000000058, Banca: INTESA SAN PAOLO, Filiale di: PARTINICO (PA), ABI: 03069 CAB: 43490, CIN: P, IBAN: IT 92P0306943490100000000058.

 2. Numero c/c: 000103017707, Banca: UNICREDIT SPA, Filiale di: PATTI (ME) LARGO SCIACCA, 10-12, ABI: 02008 CAB: 82380, CIN: V, IBAN: IT 82 V 02008 82380000103017707.

3. Numero c/c: 000000024998, Banca CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO – Filiale di: MESSINA (ME) VIA RISORGIMENTO, 134, ABI: 08713 CAB: 16500 CIN: F, IBAN: IT 48F0871316500000000024998.

12. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sui conti correnti innanzi indicati sono:

Per il conto corrente n. c/c: 100000000058:

- Cognome e nome: Frisella Liliana
- Data e luogo di nascita: 30/08/1983 a Partinico (Pa)
- Indirizzo di residenza: Partinico (PA) Via Colombo n. 123
- Nazionalità: IT
- Codice fiscale: FRSLLN83M70G348Y

Per i conti correnti n. c/c: 000103017707 e n. c/c: 000000024998:

- Cognome e nome: Barbitta Antonino
- Data e luogo di nascita: 07/02/1956 a Montagnareale (ME)
- Indirizzo di residenza: Patti (ME) Via Marco Polo n. 88.
- Nazionalità: IT
- Codice fiscale: BRBNNN56B07F395D

13. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

14. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

15. I pagamenti saranno effettuati dal Soggetto Attuatore in favore di ciascuno dei componenti del R.T.I. di cui in epigrafe.

16. I pagamenti saranno effettuati entro i termini, decorrenti dall'emissione del mandato di pagamento da parte della Stazione appaltante, previsti nelle Condizioni Generali.

17. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis,

della L. n. 136/2010.

18. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro e come specificato dall'articolo 29 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Revisione prezzi ed equilibrio contrattuale)

1. È ammessa la revisione dei prezzi secondo quanto previsto dall'articolo 41 delle Condizioni Generali.

Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi degli articoli 106 e 117 del D.lgs. 36/2023, conforme allo schema di polizza di cui al tuttora vigente D.M. n. 193/2022, costituita mediante emissione di polizza fidejussoria n. 753739292, rilasciata in data 21/01/2026 dalla compagnia assicurativa "ALLIANZ S.p.A. - AGENZIA LECCE BACHELET- 4445, per una somma garantita pari a € 45.479,23 (euroquarantamilaquattrocentosettantanove/23), con durata fino alla emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

2. L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all'articolo 117, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, co. 10, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore ha consegnato la seguente polizza assicurativa unica "*All Risks*" (CAR), rilasciata dalla compagnia assicurativa REVO Insurance S.p.A., Polizza n°OX00072546, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la quale è stata costituita secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati negli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali, e prevede le seguenti coperture assicurative:

 a) per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, così distinta:

 - Partita 1) - per le opere oggetto del contratto: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate con massimale di copertura pari € 378.993,59 (Euro

trecentosettantottomilanovecentonovantatre/59);

- Partita 2) - per le opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate, con massimale di copertura pari ad € 189.496,80 (Euro centottantanovemilaquattrocentonovantasei/80);
- Partita 3) - per demolizioni e sgomberi: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, con un massimale di copertura pari € 37.899,36 (Euro trentasettemilaottocentonovantanove/36).

b) contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, con un massimale pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si farà riferimento alla disciplina dell'articolo 117 e degli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali, che si intendono integralmente richiamati.

5. Si rinvia, in ogni caso, alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l'applicazione delle penali.

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. La verifica di conformità e il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

Articolo 16 – (Collaudi)

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 56 e 57 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 17 - (Subappalto)

1. L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: OG1 – OG11 per una quota del 49 %.

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

 - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni Generali e nel Disciplinare. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo 7.b) "Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità") del presente Contratto Specifico;

 - [EVENTUALE, SE L'OPERATORE ECONOMICO OCCUPA UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 50], l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità;

 - nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per

interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

4. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

5. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 119 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

 - l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

 - l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 119, co. 16 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;

 - contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti;

 - l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.

6. Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori di cui alle Condizioni Generali, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui al precedente paragrafo 6.10 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

7. Fermi restando i casi di pagamento diretto dei subappaltatori di cui alle Condizioni Generali, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui al precedente paragrafo 6.10 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8. In deroga a quanto previsto al periodo precedente, in virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.

11, del Codice dei Contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

9. Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

10. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi.

11. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali.

Articolo 18 - (Penali e premi di accelerazione)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale giornaliera al 1‰ (uno permille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del D.L. n. 77/2021, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte agli articoli 13 dell'Accordo Quadro e 21 delle Condizioni Generali e qui da intendersi integralmente trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

 a) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.;

 b) nell'avvio dell'esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

 c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

 d) nella ripresa dell'esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7, rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto Specifico.

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dall'articolo 50 del D.L. n. 77/2021, raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell'articolo 50 del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell'approvazione da parte del Soggetto Attuatore del certificato di collaudo/ di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'articolo. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1. Le ipotesi di risoluzione e la relativa disciplina sono previste dalle Condizioni Generali.
2. Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni richiamate nel presente atto e previste nelle Condizioni Generali quali clausole di risoluzione espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
3. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:
 a) il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;
 b) al mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 13, del presente Contratto Specifico;
 c) all'applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
6. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per l'espletamento della nuova procedura di gara.
7. Oltre a quanto previsto dall'articolo 122 del Codice dei contratti, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste nelle Condizioni Generali superi il 20% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.
8. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto Specifico, nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, può costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
9. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall'articolo 15, comma 6,

dell'Accordo Quadro.

10. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall'articolo medesimo, l'Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza sull'Accordo Quadro, anche ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

1. Si applica quanto disposto dall'Accordo Quadro e dalle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 – (Incompatibilità)

1. L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Soggetto Attuatore, e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 determina la risoluzione di diritto del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza Proprietà)

1. Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Appaltatore venisse a conoscenza.

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore, garantendo l'originalità delle risorse digitali prodotte ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

3. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico delle risorse digitali rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

4. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

5. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al termine dell'appalto.

6. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione Appaltante e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dalla Stazione Appaltante.

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse)

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'articolo 70 delle Condizioni Generali.

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

Articolo 28 - (COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO)

1. Nel caso di Collegio Consultivo Tecnico costituito in via facoltativa prima dell'avvio dell'esecuzione del Contratto, saranno indicati i compiti e le funzioni attribuite al suddetto organo secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 4, dell'Allegato V.2 al Codice dei Contratti.

Articolo 29 - (Controversie e foro competente)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 210 del Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 47 e 48 delle Condizioni Generali.

Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Specifico, composto da n. 31 pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

3. Il presente Contratto Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'Appaltatore

Firmato digitalmente da:
ANTONINO BARBITTA
Firmato il 23/01/2026 13:02
Seriale Certificato: 7292633756444096428
Valido dal 13/02/2025 al 13/02/2028
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020

Il Soggetto Attuatore

NATALE TUBIOLO
23/01/2026 11:41:53 UTC+0100

L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 4 – (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)
Art. 9 – (Termini e durata del contratto,)
Art. 11 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
Art. 12 – (Divieto di modifiche dell'Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore)
Art. 18 – (Penali)
Art. 19 – (Esecuzione in danno)
Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti)
Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
Art. 29 – (Controversie e foro competente)

L'Appaltatore

Firmato digitalmente da:
ANTONINO BARBITTA
Firmato il 23/01/2026 13:03
Seriale Certificato: 7292633756444096428
Valido dal 13/02/2025 al 13/02/2028
UANATACA Qualified eIDAS CA 2020